

## **PROPOSTE SEMPLIFICAZIONE CONDIZIONALITÀ (CC)**

### **12 proposte suggerite dalla Commissione Europea Sulle quali è avviato un dibattito a livello comunitario**

**1: Proposta:** Ridurre sensibilmente e se possibile abolire i controlli annuali relativi ai requisiti dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) o a una parte di loro nel caso in cui non ci siano state, o siano state pochissime le infrazioni per tali requisiti negli ultimi anni. Alternativamente i requisiti potrebbero essere attivati e disattivati per i controlli di condizionalità, solo quando un requisito simile in un settore specifico non è stato rispettato (Reg. n. 73/09/CE art. 4 e Reg. n. 796/04/CE art. 47), come nel caso delle malattie degli animali che non sono affrontate in alcuni Stati membri.

**2: Proposta:** abolire il requisito dei controlli supplementari con riferimento alle piccole infrazioni. Allo stato attuale ci sono controlli supplementari più rilevanti sulle piccole infrazioni piuttosto che sulle infrazioni ordinarie (Reg. n. 73/09/CE art. 24).

**3: Proposta:** tutti i controlli supplementari concernenti i casi di riduzione o esclusione che ammontino a 100 euro o meno (regime de minimis) o riguardanti i casi di infrazioni minori dovrebbero essere inclusi nel livello minimo di controllo di cui al Reg. n. 796/04/CE art. 44 par. 1.

**4: Proposta:** i requisiti da rispettare devono essere chiari, precisi e comprensibili da parte degli agricoltori e delle Autorità di controllo e devono costituire la base per i controlli di condizionalità (Reg. n. 73/09/CE Allegati II e III).

**5: Proposta:** abolire o rendere opzionali i CGO che non possono essere controllati in modo semplice, come ad esempio i requisiti relativi al benessere degli animali (Reg. n. 73/09/CE Allegato II).

**6: Proposta:** dare la possibilità agli Stati membri di fare uso dei controlli specifici di settore che derivano dai diversi settori da cui traggono origine le norme di condizionalità. L'obiettivo è di abolire la regolamentazione per specifici controlli in ambito di condizionalità se esiste già un controllo in quel settore che copra già tutti i requisiti rilevanti (Reg. n. 796/04/CE, art. 44).

**7: Proposta:** utilizzare i controlli di tipo principale già impiegati nei controlli IACS, dove solo il 50% dei campi viene ispezionato. I controlli di condizionalità dovrebbero essere basati sulla selezione di requisiti scelti con riferimento all'analisi del rischio. Se durante i controlli sul 50% dei requisiti non vengono riscontrate infrazioni, i restanti requisiti non dovrebbero essere controllati e l'esito dell'intero controllo di condizionalità dovrebbe essere considerato positivo (Reg. n. 796/04/CE, art. 47).

**8: Proposta:** Sulla base delle infrazioni riscontrate nell'anno precedente, la frequenza dei controlli dovrebbe essere incrementata durante l'anno successivo, per quanto l'aumento della frequenza dei controlli dovrebbe essere collegato al requisito specifico e non all'insieme dei CGO (Reg. n. 796/04/CE art. 44).

**9: Proposta:** C'è stata la tendenza ad aumentare costantemente il numero dei requisiti di condizionalità. Ciò ha ridotto il livello di accettazione del concetto tra gli agricoltori ed ha aumentato considerevolmente gli adempimenti per la Pubblica Amministrazione. In futuro, qualora i requisiti siano aggiunti per mirare a nuove sfide, un numero corrispondente di requisiti dovrà essere eliminato da quelli esistenti ("one in, one out").

**10: Proposta:** rendere opzionali quei CGO che riguardano solo pochi agricoltori in alcuni Stati membri o permettere l'utilizzo di un sistema di controllo semplificato per i corrispondenti requisiti (Reg. n. 73/09/CE Allegato II).

**11: Proposta:** Il servizio di consulenza (FAS) dovrebbe coprire uno o più CGO e/o BCAA. Attualmente il sistema prevede che il FAS si occupi di tutti i CGO e BCAA, per cui

è impossibile avere un sistema di consulenza aziendale personalizzato.

**12: Proposta:** Consentire agli Stati membri una riduzione della quota di controlli fino ad un livello minimo definito, se in possesso di un database funzionale e di un'analisi del rischio che ha dimostrato di essere efficace per le valutazioni richieste dalla legislazione comunitaria. Con particolare riferimento alla condizionalità, un incremento della quota di ispezioni in base all'art. 44 (2) del Reg. n. 796/04/CE dovrebbe essere attuata se irregolarità significative vengono accertate in aziende selezionate casualmente per i controlli; diversamente gli Stati membri saranno scoraggiati ad attuare un'effettiva analisi del rischio.

**13: Proposta:** Cambiare la definizione di "infrazione ripetuta" dell'articolo 41 del Reg. n. 796/04/CE:

- (a) "infrazione ripetuta": l'inottemperanza accertata più di una volta in tre anni consecutivi a uno stesso requisito, norma od obbligo di cui all'articolo 4, purchè l'agricoltore sia stato informato di un'infrazione anteriore e, se del caso, abbia avuto l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inottemperanza".

L'articolo 41 del Reg. n. 796/04/CE stabilisce che con "infrazione ripetuta" si intende un'infrazione riferita allo stesso requisito, standard o adempimento con riferimento all'art. 4 riscontrata più di una volta in un periodo di tre anni.

Far riferimento a periodi misurati in "anni civili" è più facile da gestire rispetto a periodi misurati in "anni" o "giorni".